

CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, DI
ATTIVITÀ/PROGETTI RIFERITI ALLE AREE DI INTERVENTO INDIVIDUATE DAL SETTORE
SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO (MINORI E FAMIGLIE, ANZIANI,
DISABILITÀ, MARGINALITÀ ADULTA E POVERTÀ) - PERIODO 2027-2029.

SCHEMA ACCORDO/CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra:

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SAVIO (C.F. 90070700407), d'ora in poi denominata Unione, rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Scoccati, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione, Piazza del Popolo n. 10 Cesena (FC), nata a Bologna il 24/12/1966, la quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Unione, nella sua qualità di dirigente del Settore Servizi sociali dell'Unione (di seguito indicati anche come Committenti o Amministrazioni firmatarie);
(d'ora in poi denominato "Amministrazione Procedente" o "Amministrazione" o "Unione")

E

L'ente attuatore partner" o "EAP" o "soggetto attuttore" riportato nell'allegato 1 alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
(di seguito denominato anche "Ente Attuatore Partner" o "EAP" o "Soggetto Attuttore")

Richiamati:

- la determinazione di avvio del procedimento e di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ;
- la determina n. del di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale sono stati individuati in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica i partners funzionali all'attuazione dei progetti/interventi/servizi posti a base della procedura di co-progettazione;

Rilevato infine che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuttore degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le parti;

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- la sentenza n. 131 del 26/06/2020 della Corte Costituzionale che ha richiamato come il *"citato art. 55, che apre il titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenti una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118 della Costituzione"*;
- Le *"Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt 55/57 del D.Lgs 117/2017"*, adottate con DM n. 72/2021;
- la Legge Regionale 13 aprile 2023, n. 3 *"Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva"*;
- la DGR 528/2026 *"Adozione linee guida regionali sull'amministrazione condivisa, ai sensi della L.R. 13 aprile 2023, n. 3 e azioni di sistema"*;
- il *"Nuovo regolamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi sociali, socioabitativi e sociosanitari"*, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 16/02/2026 esecutiva dal 06/03/2026;
- il Piano di Zona triennale 2018 - 2020 per la salute e il benessere sociale, approvato con Delibera di Giunta Unione n. 101 del 08/10/2018;
- il Programma Attuativo 2026 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020, approvato con Verbale del Comitato di Distretto n. 7 del 21/07/2026;
- la delibera di Giunta Unione n. 105/2023 recante *"Accordo interistituzionale avente ad oggetto la gestione dei servizi e degli interventi sociosanitari in forma associata da parte degli Enti Locali in integrazione con l'AUSL della Romagna nel distretto di Cesena Valle del Savio per il triennio 2024-2026"*.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi/attività riportati nella Proposta Progettuale definitiva, in esito ai lavori del Tavolo di co-progettazione e i cui elementi distintivi sono riportati nell'**allegato 1** alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. I documenti richiamati nella premessa, sebbene non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L'EAP, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
4. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la realizzazione delle attività di interesse generale, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione e nella forma peculiare dell'accreditamento.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e **fino al 31/12/2029**. È prevista la possibilità di rinnovo la durata del rapporto collaborativo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi.
2. Resta inteso che la presente convenzione cessa di produrre effetti giuridici in conseguenza di sopravvenute disposizioni, legislative e regolamentari, statali e regionali.

ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLE PARTI

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc, operanti a qualunque titolo), e finanziarie così come riportato nell'allegato 1 alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Unione Valle Savio ha messo a disposizione degli EAP le seguenti risorse da intendersi come "importi massimi" erogabili: € 1.800.000,00 per il periodo convenzionale (€ 600.000,00 su ciascuna annualità).
3. L'importo del contributo economico, condiviso negli appositi Tavoli di coprogettazione e riconosciuto dall'Ente Affidante per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è riportato nel citato allegato 1.
4. La somma sopra indicata costituisce il massimo importo erogabile per l'intero periodo di progetto, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate/documentabili (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 c. 4 del DPR 633/1972);
5. L'Amministrazione Procedente si riserva l'opzione di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di co-progettazione, fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 20% del totale delle risorse inizialmente messe a disposizione per la co-progettazione.
6. La rendicontazione e relativa liquidazione del contributo di cui trattasi sono disciplinati dalle **Linee guida per la rendicontazione** allegate all'Avviso pubblico (Allegato D e allegato D1).

ART. 4 – RISORSE UMANE UTILIZZATE

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta Progettuale definitiva.
2. Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaborazione ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.
4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 117/2017.
5. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

ART. 5 – ONERI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE ATTUATORE PARTNER (EAP)

1. Nella gestione/realizzazione del progetto il/i partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di co-progettazione e allegato alla convenzione.
Il partner dovrà inoltre:
 - assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
 - attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda AUSL competente per territorio, dotando il personale dipendente, associato o volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte;
 - sollevare l'Unione, con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - comunicare all'Unione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;

- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di co-progettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni;
- garantire il rispetto della parità di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

ART. 6 – ASSICURAZIONI

1. A tutela degli interessi pubblici dell'Unione Valle Savio, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Unione Valle Savio è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il Soggetto Attuatore stipula una polizza assicurativa, valida per tutto il periodo della convenzione, per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, per sinistro, per persona e per danni a cose.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contributo riconosciuto al *soggetto attuatore* per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, così come indicato al precedente art. 3, verrà corrisposto con le modalità indicate nelle "Linee guida alla rendicontazione" allegate alla presente convenzione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. L'EAP con la sottoscrizione della presente convenzione si obbliga al rispetto tassativo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010 e per gli effetti dichiara che utilizzerà il conto dedicato le cui coordinate sono quelle riportate nel citato allegato 1.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente affidante. E' fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli

eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Unione Valle Savio le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ART. 9 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

1. L'Ente Affidante assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, impegnandosi a segnalare senza indugio all'Amministrazione eventuali elementi di criticità rilevati.
2. A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma 1, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.
3. L'EAP, con le scadenze indicate nelle **"Linee guida rendicontazione"** (Allegato D e relativo schema D1), procede alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Ente Affidante possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli art. 92 e 93 del CTS.
4. A conclusione delle attività, oggetto della co-progettazione, l'EAP presenta annualmente una dettagliata relazione illustrativa nella quale potrà essere riportato anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'EAP si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

3. Gli Enti Affidanti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.
6. In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Ente Affidante e l'EAP sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del GDPR.

ART. 11 – IRREGOLARITA' O INADEMPIMENTI

1. Ove siano accertati irregolarità o inadempimenti rispetto alle attività di cui alla presente convenzione, l'Ente Affidante si riserva la facoltà di procedere ad una decurtazione – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata sia alla rilevanza dell'inadempienza e/o irregolarità sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività sia all'entità del contributo.
2. In caso di espletamento di attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire così come risultanti dalla Proposta Progettuale definitiva, la decurtazione inciderà sull'entità del contributo dovuto da minimo 1% a max 5% per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
3. La medesima decurtazione di cui al comma precedente verrà effettuata in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla L. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile, in relazione all'importo del contributo ricevuto.
4. Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati da ciascuna.

ART. 11 – RISOLUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle Parti in qualunque momento previa diffida ad adempiere di 15 gg a mezzo PEC, per grave inadempienze degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP, l'Ente Affidante riconoscerà solo le spese sostenute fino al ricevimento della diffida.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del CC costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura procedura concorsuale o di fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività riferiti ad ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività oggetto della convenzione;

- grave difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo individualizzato;
- ETS partner colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di contratti di lavoro e CCNL applicabile.

ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. LGS. N. 81/2008)

L'EAP per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione si impegna:

- ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto di servizio, previste dal D.Lgs. 81/2008, avendo riferimento alla natura delle attività in questione;
- ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a comunicare i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio per la sicurezza.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico dell'EAP. Poiché l'EAP rientra tra gli ETS, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

Il presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. P. R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.. Sarà obbligata al pagamento dell'imposta di registro solo la parte richiedente la registrazione.

ART. 14 - FORO

In caso di lite tra le parti, il foro competente è quello afferente al territorio in cui ha sede il servizio/struttura.

ART. 15 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La data di stipula del presente contratto e dei relativi allegati è quella della sottoscrizione con firma digitale da parte della Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione Valle Savio in qualità di Amministrazione procedente.

ART. 16 – ALLEGATI

Sono allegati della presente convenzione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale:

- l'allegato 1 (indicato come Allegato E1 nell'Avviso pubblico) riportante elementi distintivi del soggetto attuatore e relativa Proposta Progettuale;
- la Proposta Progettuale definitiva;
- il Piano Economico Finanziario definitivo.

Sono altresì da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- Avviso pubblico;
- Documento Progettuale redatto dall'Ente;
- Linee Guida Rendicontazione;
- Determina di conclusione del procedimento.

FIRME

Per l'Unione Comuni Valle Savio:
la Dirigente del Settore Servizi Sociali

Per ETS partner:
il Legale Rappresentante _____

